



Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI LIVORNO

- 9 GEN. 2003

ARCHIVIO GENERALE

GIUNTA DEL 30/12/02

PROT. N. 470

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI : APPROVAZIONE
DEFINITIVA

L'anno duemiladue, il giorno **TRENTA**
del mese di **DICEMBRE** alle ore **10.15**, nella Residenza
Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1 - LAMBERTI Gianfranco | - Sindaco |
| 2 - JARACH Paola BEDARIDA | - V. Sindaco |
| 3 - BENETTI Vezio | - Assessore |
| 4 - BERTINI Marco | - Assessore |
| 5 - BALDI Alfio | - Assessore |
| 6 - GUZZINI Pasquale | - Assessore |
| 7 - MATTEONI Dario | - Assessore |
| 8 - PICCHI Bruno | - Assessore |
| 9 - ATTURIO Alessandra | - Assessore |
| 10 - PINI Roberto | - Assessore |
| 11 - BUSSOTTI Luca | - Assessore |
| 12 - MALTINTI Simone | - Assessore |

Presente	Assente
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
9	3

Presiede l'adunanza il ViceSindaco. **Dott.ssa Paola Jarach BEDARIDA**

Assiste il Segretario Generale S. Dott. **Massimo CHIMENTI**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS -

Oggetto: Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Approvazione definitiva

La Giunta Comunale

Vista la propria deliberazione 28 Dicembre 2001, n.495, con la quale veniva adottato il Piano Generale degli impianti pubblicitari come previsto dal D.lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare, dall'art.3 del Capo I relativo alla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato che in seguito a tale adozione, si è aperta un'ampia fase di illustrazione e consultazione inerente i contenuti del PGI, rivolta alle istituzioni e organizzazioni interessate alla materia, compresi i competenti uffici di questa amm.ne e che sono stati chiesti i pareri dei seguenti enti e organismi;

Consigli di Circoscrizione;

Amministrazione Provinciale;

Sovrintendenza Beni Storico – Architettonici;

E.N.A.S.;

Visti i pareri favorevoli, senza rilievi, pervenuti dai Consigli di Circoscrizione rispettivamente in data: Circ.1, 28.02.2002 – Circ.2, 05.06.2002 – Circ.3, 15.04.2002 – Circ. 4, 14.06.2002 – Circ. 5, 18.04.2002;

Considerato che gli altri soggetti istituzionali, di cui sopra, non hanno fatto pervenire il loro parere malgrado vari solleciti fatti seguire alla richiesta, corredata di CD – rom con l'intero PGI, consegnata, all'Amm.ne Prov.le con referto in data 30.01.2002; ed a mezzo raccomandata A.R. rispettivamente in data: 22.02.2002 all'E.N.A.S. e 16.02.2002 alla Sovrintendenza di Pisa;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art.5, commi 10 e 11, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (C.C. n. 135 del 26.9.94 e C.C. n. 21 del 16.2.98), i pareri di Amm.ne Provinciale, ENAS e Sovrintendenza devono intendersi favorevolmente espressi in quanto non pervenuti entro il termine di 60 giorni dalla loro richiesta ;

Dato atto che per una più generale consultazione l'adottato PGI era stato inoltre depositato presso la Segreteria generale del Comune di Livorno e presso l'Ufficio Affissioni e Pubblicità, nonché pubblicato sul sito Internet del Comune, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione;

Considerato che era stata data la possibilità, ad ogni soggetto interessato, di presentare osservazioni nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, indirizzandole al Comune di Livorno – Ufficio Affissioni e Pubblicità;

Considerato che la maggior parte delle osservazioni sono pervenute fuori dei termini

temporali previsti ma che comunque sono state tutte esaminate e di tutte è stato tenuto conto per una opportuna generale analisi;

Esaminate le osservazioni pervenute, di seguito brevemente riassunte cui fanno riferimento le contro-deduzioni e relativi accoglimenti o reiezioni;

Considerato che con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche sono stati effettuati due incontri (rispettivamente in data 29.11.02 e 12.12.02) e che al termine degli stessi l'operato dell'Amministrazione Comunale è stato condiviso nelle sue parti fondamentali, così come risulta dalla lettera prot. n.101487 del 19.12.02 dell'Aicap;

Osservazione n.1

I.S.P. IMPRESE SERVIZI PUBBLICITARI di Dino Launaro (04.03.2002):

L'osservazione presentata attiene: a) all'applicazione del PGI, b) alla determinazione del canone patrimoniale per l'uso del suolo pubblico, avvenuta con deliberazione della G.C. n. 496/01.

Punto a) In relazione al PGI l'osservazione, nell'esprimere un sostanziale consenso all'introduzione di tale nuovo strumento programmatico, suggerisce all'Amministrazione di riservare appositi spazi pubblici da destinare alla reinstallazione della cartellonistica risultata non conforme al PGI, in particolar modo a favore delle imprese da anni operanti nel territorio del Comune di Livorno e adempienti rispetto agli obblighi tributari. Suggerisce inoltre di indicare in due anni il termine per l'adeguamento degli impianti pubblicitari alle previsioni introdotte dal PGI.

L'osservazione viene parzialmente accolta: la richiesta di destinare spazi pubblici da individuarsi, da parte dell'Amministrazione, tra quelli indicati nel progetto del piano, alla ricollocazione di impianti risultanti non conformi al Piano stesso appare ragionevole. Pertanto, nel rispetto del principio di libera concorrenza che indica nello svolgimento di gare di appalto il percorso normale per la concessione di spazi pubblici ad uso pubblicitario, si integra l'art.15 delle NTA con il seguente ultimo comma: *"In deroga a quanto sopra e quale soluzione al riposizionamento di impianti da rimuovere per difformità al presente piano, potranno essere concessi spazi pubblici fra quelli individuati nel progetto, solo in parte, "a termine" e su presentazione di progetto particolareggiato, entro mesi sei dall'approvazione definitiva del PGI"*.

L'osservazione non è accolta in relazione alla richiesta di privilegiare nel ricollocamento ditte in regola tributariamente poiché il pagamento regolare dell'imposta di pubblicità negli anni non costituisce titolo concessorio per l'uso del suolo o bene pubblico (Vedi Ministero dei LL.PP. - Sez. Operativa di Livorno - 02.11.1998 e Risoluzione Ministeriale 20.04.91 prot.3/860) -

Il suggerimento di individuare in due anni il termine per l'adeguamento della cartellonistica pubblicitaria è sostanzialmente stato recepito nel procedimento seguito per l'adozione e la successiva approvazione del PGI: infatti il termine previsto dal Piano adottato è di un anno per i grandi impianti (oltre 6 mq) e per quelli su suolo pubblico ma di fatto dalla data di adozione del PGI (dicembre 2001) alla scadenza dell'anno successivo alla sua approvazione definitiva, gli anni trascorsi saranno due.

Punto b) La seconda parte dell'osservazione attiene esclusivamente al canone patrimoniale, con particolare riferimento agli importi ed alle modalità di applicazione (delibera 496/2001) per cui, non attenendo specificatamente al PGI, non è pertinente all'argomento oggetto della presente deliberazione.

Osservazione n.2

A.I.C.A.P. (11.03.2002):

Tale osservazione, presentata dalla Segreteria regionale AICAP, nella sua estensione ed articolazione risulta poco coordinata, con frequenti ripetizioni e permeata da una sostanziale contrapposizione alla regolamentazione della materia; le osservazioni si articolano in una valutazione d'insieme del Pgi e in una più dettagliata analisi e proposta di modifica di varie norme contenute nelle NTA.

Per quanto attiene alle valutazioni d'insieme formulate da AICAP esse esprimono una quasi totale perplessità sulle scelte operate nella redazione del PGI e dei suoi allegati, concretandosi in osservazioni generiche e non puntualmente riferite a singole norme del Piano stesso. La generica formulazione delle osservazioni d'insieme ne impedisce quindi una valutazione che abbia qualche concreto riflesso sulle norme adottate. Tali valutazioni generiche non possono ovviamente essere condivise in quanto il riconoscimento di un potere regolamentare del Comune sull'impiantistica pubblicitaria all'interno dei centri abitati è attribuito ai Comuni stessi, dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e infine dallo stesso D.Lgs. n. 507/93 in tema di imposta di pubblicità. Con riferimento alla Cartellonistica è da rilevare che il Piano, si pone, per sua intrinseca natura, come strumento regolatore indispensabile per le installazioni pubblicitarie e il loro controllo nell'interno dei centri abitati.

La seconda parte della nota presentata da Aicap attiene, questa volta più specificatamente, alle **NORME TECNICHE ADOTTATE**

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 4

Classificazione Impianti Pubblicitari

Comma 1 punto 3 già punto 4 "...Stele.....":

Osservazione: Aicap rileva la contraddizione tra il termine stele indicato al comma 1 dell'art 4 (stele indicata insieme a striscioni, standardi come elemento privo di rigidità) rispetto alla sua esatta definizione che si trova invece nella successiva descrizione degli impianti temporanei: propone l'eliminazione del termine "stele" dal comma 1 dell'art 4.

Osservazione accolta: viene eliminato il termine "stele" da detto punto 3 già punto 4. La classificazione come manufatto temporaneo è infatti un semplice refuso, le caratteristiche tipologiche sono ben diverse dagli altri manufatti temporanei quali gli striscioni ed i gonfaloni.

comma 4 Impianti Temporanei punto 2 - Gonfalone:

Osservazione: Aicap rileva che, sia per esigenze di sicurezza che di qualità ambientale, è preferibile prevedere che i gonfaloni siano obbligatoriamente realizzati in tela di cotone e propone la seguente definizione di gonfalone: "gonfalone: elemento privo di rigidità propria e mancante di una superficie di appoggio; realizzato esclusivamente in tela di cotone e caratterizzato da due listelli in legno orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore, di sezione non superiore a 15 cmq, fissato ad un palo di sostegno mediante collarini".

Osservazione accolta: constatata la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno della nuova definizione di gonfalone viene sostituito l'intero punto 2 del comma 4 dell'art 4 delle NTA, descrittivo del gonfalone, secondo la proposta in osservazione; si aggiunge inoltre "che deve essere adeguatamente protetto nei punti di aggancio" per garantire l'integrità del palo stesso: "gonfalone: elemento privo di rigidità propria e mancante di una superficie di appoggio; realizzato esclusivamente in tela di cotone e caratterizzato da due listelli in legno orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore, di sezione non superiore a 15cmq, fissato ad un palo di sostegno che deve essere adeguatamente protetto nei punti di aggancio".

comma 4 Impianti temporanei punto 4 - Cartelli temporanei

Osservazione: rileva che la definizione degli stessi non è molto chiara in quanto, trattandosi di mezzi pubblicitari in genere collocati temporaneamente nelle vicinanze o nelle pertinenze degli esercizi commerciali, potrebbero essere confusi con le insegne in base ai criteri di cui al punto 3 della relazione al piano. Propone la seguente ridefinizione di cartello temporaneo: elemento monofacciale, vincolato a parete o su altre strutture, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari inerenti l'attività svolta o riferiti a manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali e commerciali. Devono essere collocati fuori dell'attività o del luogo dove si svolge la manifestazione o nelle immediate adiacenze.

Osservazione parzialmente accolta: Per evitare equivoci interpretativi si mantiene il tipo di impianto con le caratteristiche indicate, ma si rinomina come **locandina rigida**, creando a parte apposita scheda nell'abaco (scheda 3 bis):

"Locandina rigida: impianto temporaneo, di durata massima mensile; elemento mono o bi facciale, vincolato a parete o su altre strutture, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali, o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, purché regolarmente autorizzate e con esclusione delle tradizionali vendite di fine stagione o promozionali."

Si elimina inoltre: *"può avere anche caratteristiche di temporaneità."*

Vengono inoltre inserite le seguenti note nella scheda 3 bis dell'Abaco:

- 1) Sono ammesse posizioni multiple per manufatti di medesima forma, dimensione e contenuto fino ad un massimo di 18 mq. per posizione.
- 2) Per locandine a parete, parallele alla strada, non si applicano le distanze previste nella scheda; tale deroga non è applicabile per le posizioni multiple di cui alla nota 1.

comma 4 Impianti Permanenti punto 3 - - Impianti a messaggio mobile

Osservazione: Aicap fa presente che nel punto 3 sarebbe utile una più precisa indicazione degli impianti a messaggio mobile, realizzati con prismi rotanti e led luminosi. Si tratta di una forma di impiantistica pubblicitaria di nuova realizzazione, tecnicamente di elevata qualità e collocabile anche a parete. Propone quindi l'integrazione del punto 3 del comma 4 come di seguito: "Impianto a messaggio variabile: Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici o mediante superfici realizzate interamente o parzialmente con l'impiego della tecnologia dei led luminosi"

Osservazione accolta: l'osservazione pone in evidenza una particolare tipologia di impianto oggi particolarmente in voga e necessitante quindi della più articolata definizione proposta: viene modificato il primo periodo del punto 3 come di seguito: *"Impianto a messaggio variabile: Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili."*

Viene sostituito integralmente il capoverso: *"La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici o mediante superfici realizzate interamente o parzialmente con l'impiego della tecnologia dei led luminosi"*

Viene inoltre adeguata la scheda 6 dell'abaco

Comma 4- Impianti permanenti- punto 9 Cartello indicatore con logo -

Osservazione: l'osservazione di Aicap si sofferma sulla previsione di cui all'Abaco alla scheda n. 12, che consentendo ad ogni azienda di apporre sul percorso che conduce direttamente alla sua sede 5 cartelli indicatori con logo, probabilmente ne provocherebbe una eccessiva proliferazione: viene suggerita l'eliminazione di tale tipologia d'impianto da quelli previsti nel PGI.

Osservazione parzialmente accolta: il cartello indicatore con logo realizza pubblicità essendo in genere utilizzato solo da aziende con marchio molto conosciuto, per individuare eventuali insediamenti in zone di nuova industrializzazione e pertanto non è ragionevole eliminarlo dal novero degli impianti ammessi; inoltre l'installazione dovrà avvenire esclusivamente su aree o beni privati. Tuttavia la preoccupazione manifestata circa l'eccessivo sviluppo di tali impianti non appare peregrina e pertanto per evitare la proliferazione di tale tipologia di impianti e per limitarla alle sole nuove zone artigianali e piccolo industriali, si riduce a 3 (tre) anziché 5 il numero dei cartelli ammessi per ogni azienda e si ammette nelle sole zone D e E. Parziale modifica in tal senso della scheda n. 12 dell'allegato Abaco.

Capo II - Impianti pubblicitari

Art. 5 Tipologia

Osservazione : Aicap manifesta perplessità sulla indicazione della distanza di 4 metri da terra da rispettare per l'installazione dei cartelli pubblicitari e di altre tipologie di impianti fra cui, in particolare, le gigantografie da collocare su ponteggi, recinzioni altre strutture di servizio e di pertinenza dei cantieri, facendo presente che tale distanza da terra non è imposta da alcuna previsione legislativa e potrebbe risultare pericolosa in una città come Livorno, notoriamente ventosa. La proposta consiste nell'eliminazione dall'articolo 5 ultimo comma, del limite dei quattro metri da terra per l'installazione dei mezzi pubblicitari sopra citati.

Osservazione parzialmente accolta : nel precisare che il riferimento a mt. 4 da terra si trova nel Regolamento Edilizio del Comune di Livorno, Capitolo 2 art. 42 che indica, relativamente agli aggetti in genere sulle pubbliche vie, nessuna sporgenza fino ad una altezza di 4,00 metri e che impianti dalle grandi dimensioni devono essere calcolati per resistere alla spinta del vento (art. 49 comma 2 del DPR 495/92), *l'osservazione è accolta rispetto all'ultimo comma dell'art 5, che viene quindi eliminato;* per le altezze da terra si farà comunque riferimento all'abaco che interviene in maniera più dettagliata.

Art. 6

Dimensioni

Impianti Pubblicitari Temporanei : gonfaloni.

Osservazione: Aicap richiede l'unificazione della dimensione ammessa dei gonfaloni in un'unica misura standard, attualmente non prevista dall'Abaco, di cm. 120x 200.

Osservazione parzialmente accolta: in considerazione del fatto che l'aggiunta della misura richiesta è giustificata dalla diffusione di tale tipologia dimensionale del gonfalone in altre realtà comunali, si ritiene opportuno *accoglierla e aggiungere alle dimensioni già previste anche quella di cm. 120x 200; vengono così integrati l'art. 6 NTA e la scheda 2 dell'abaco, con la misura 120 x 200.*

Impianti pubblicitari temporanei : stele

Osservazione : Aicap suggerisce di uniformare le dimensioni della stele mantenendo la superficie massima di mq. 3 per spazio ma comunque nel rispetto di un rapporto tra base e altezza del manufatto di 1 a 3 .

Osservazione accolta: l'osservazione appare fondata in quanto si garantisce l'uniformità dell'impianto in esame solo individuando un rapporto preciso tra base e

altezza dello stesso, fermo restando la dimensione massima per spazio di mq. 3 . Rapporto tra base e altezza che si individua in 1 a 3 .

Viene così integrato l'art 6 delle NTA : " stele: dimensione massima 3 mq. per spazio (mt. 1x3 o comunque con rapporto b./h. = 1/3) e la scheda n. 3 dell'Abaco (rapporto base / altezza 1 /3).

Impianti pubblicitari temporanei - Mezzi pittorici

Osservazione : Aicap propone di eliminare anche per tale tipologia di impianto la limitazione della altezza minima dal suolo di m. 4.

Osservazione parzialmente accolta: in primo luogo quanto alle dimensioni del mezzo in esame viene inserita la possibilità di mezzi pittorici anche di soli 18 mq., nonché il vincolo, comunque, di contenere un unico messaggio pubblicitario. Potrà essere valutato l'esonero , caso per caso, dall'obbligo di riproduzione del prospetto architettonico della facciata nonché la possibilità di derogare al limite di altezza da terra di m. 4.

Vengono così sostituite le note della scheda 10 dell'abaco:

"a) In zona A - B la superficie non pubblicizzata (50%) deve riprendere il prospetto architettonico; per edifici di minore valore architettonico sono possibili deroghe con progetto apposito.

b) Analoghe deroghe, previa valutazione da parte dell'Amministrazione di apposito progetto, potranno essere valutate per tutte le zone indicate nell'abaco rispetto all'altezza da terra

c) ammesso un solo messaggio pubblicitario su unico impianto per ogni facciata"

La scheda 10 dell'Abaco, nel quadro di riferimento "descrizione e caratteri dimensionali", viene integrata con la previsione di mezzi pittorici anche di soli mq. 18 *"aventi superficie maggiore o uguale a 18 mq."*; viene inoltre eliminato il periodo: *"Possono essere posizionati solo a filo fabbricato"*

Viene inoltre eliminata ogni indicazione di distanza dal margine della carreggiata, in precedenza di mt. 1,5.

Impianti pubblicitari permanenti

Cartello affissionale e cartello: Aicap suggerisce di evitare la puntuale indicazione delle misure ammesse di tale tipologia di impiantistica e, casomai, di indicarne solo la dimensione massima.

Osservazione respinta

La normativa vigente , costituita in particolare dall'art. 48 comma 2 del DPR 495/92, attribuisce ai Comuni l'obbligo di individuare nei propri regolamenti le limitazioni dimensionali per cartelli, insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari. Consentire l'inserimento indiscriminato di manufatti dai vari formati, colori, orientamenti ecc., oltre che creare confusione nella scena urbana, sarebbe quindi in contrasto con la normativa vigente. Tuttavia per non limitare troppo rigidamente il novero delle dimensioni ammesse, si inserisce anche la misura di mt. 4 x 3 per il cartello destinato a pubblicità esterna o affissione diretta di cui alla scheda 5 dell'Abaco. Viene integrata la previsione dell'art 6 delle NTA con l'inserimento, alla voce cartello Pe e cartello Ad, della misura di cm. 400x300.

Impianto a messaggio variabile: Aicap richiede che anche per tale tipologia di impianto non siano indicate le dimensioni ammesse ; in subordine che siano allargate con riferimento a pubblicità a forma di striscia sia verticale che orizzontale.

Osservazione parzialmente accolta : la richiesta di indicare solo le dimensioni massime di tali impianti non può essere accolta per le stesse motivazioni riportate al punto precedente. Tuttavia è ragionevole la richiesta di allargare l'ambito delle misure ammesse per tale tipologia di impianto , sebbene queste ultime debbano essere analoghe alle dimensione standard del manifesto.

L'art 6 delle NTA pertanto viene modificato con l'introduzione di nuove tipologie dimensionali analoghe a quelle dei manifesti : "Impianto luminoso e/o a messaggio variabile: 300x200; 400x300; 600x300; *inoltre in analogia ai manifesti si ammettono: 0,70 x 1,00; 1,00 x 1,40; 1,40 x 2,00 di superficie utile.*" – Viene modificata di conseguenza anche la scheda 6 dell'abaco.

Tabella murale: propone di non indicarne le dimensioni ammesse e di far riferimento solo alla dimensione massima ammessa.

Osservazione respinta: l'osservazione non può essere accolta per i motivi sopra esposti nell'analisi dell'osservazione sui cartelli. Tuttavia per non limitare troppo rigidamente il novero delle dimensioni ammesse, si inserisce *anche la misura di mt. 4 x 3. Viene integrato l'art 6 delle NTA inserendo per " tabella murale : 600x300; 400x300.*

Impianti pubblicitari di servizio: AICAP ritiene che gli impianti pubblicitari di servizio debbano avere una dimensione inferiore a quella ammessa nelle NTA e propone la seguente modifica delle superfici ammesse per tale tipologia: fermate bus cm. 100x140; cestini, orologi ed altro sup.max mq.1,5 a facciata; pensiline sup.max mq. 3 a facciata.

Osservazione parzialmente accolta: le dimensioni individuate corrispondono a manufatti che hanno costi di produzione elevati ma anche qualità superiore rispetto ad altre tipologie. Vengono modificate le dimensioni di cui alle NTA art.6, per le voci orologi e cestini fino ad un massimo di mq.1,5 aggiungendo nell'abaco per dette tipologie: *"fatte salve eventuali diverse misure che potranno risultare in un apposito progetto particolareggiato".*

Totem: Aicap propone per il totem di introdurre lo stesso rapporto base altezza indicato per la stele (1 a 3) e di individuare la superficie massima a facciata.

Osservazione respinta: poiché tale tipologia di impianto, sostanzialmente ancora non presente nell'ambito di questa città, era stata inserita quale ulteriore opportunità pubblicitaria ma che risulta evidente la difficoltà di regolamentazione sia per le rilevanti dimensioni sia per la destinazione prevalente su suolo pubblico, si elimina dalla stesura attuale del Piano la previsione di tale tipologia , rimandando eventualmente ad una successiva fase di revisione del Piano la possibilità di un suo più regolamentato inserimento . *Viene di conseguenza eliminata la scheda n. 13 dell'Abaco e eliminata la tipologia " totem " dall'art 6 delle NTA.*

Art. 7

Forma e Colore: Aicap fa rilevare che l'indicazione contenuta in tale articolo circa i materiali da usare per le strutture di sostegno degli impianti è più correttamente da inserirsi nel successivo art 8 delle NTA. Si suggerisce di sostituire il testo dell'art 7 col comma 4 dell'art 49 del DPR n. 495/92.

Osservazione accolta: Effettivamente l'articolo, nelle varie modifiche effettuate nel tempo, ha perso significato e viene così sostituito:

"I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati all'interno del territorio comunale di Livorno devono rispettare quanto previsto dall' art. 49 comma 4" del Regolamento del Codice della strada D.P.R. 495/92.

Art. 9

Illuminazione: Aicap rileva che l'inserimento del divieto dell'uso del colore rosso e verde per i cartelli luminosi sarà difficilmente rispettabile, in particolar modo per gli impianti a led luminosi e per pubblicizzare marchi famosi che contengono tali colori. Si propone di eliminare il divieto.

Osservazione parzialmente accolta: l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari luminosi od illuminati con sorgenti luminose di colore verde o rosso deve rimanere non ammesso, risultando pericoloso per la sicurezza della circolazione. E' lo stesso DPR 495/92 a raccomandare particolare cautela nell'uso del colore rosso e verde nell'impiantistica, valutandoli quindi come colori che possono generare situazioni di pericolosità per la sicurezza stradale. Tuttavia l'articolo 9 ha subito delle modifiche durante il procedimento di adozione del Piano e viene pertanto integrato con maggiori indicazioni di carattere tecnico e così riscritto:

"I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi possono avere illuminazione di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato.

Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa; gli impianti elettrici devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte. Si deve evitare che l'impianto luminoso od illuminato provochi abbagliamento agli utenti della strada.

All'interno dei centri abitati non sono ammessi cartelli o altri mezzi pubblicitari luminosi od illuminati con sorgenti luminose di colore verde o rosso."

Art. 10

Disciplina Generale d'inserimento: l'osservazione contiene una generale contestazione dell'impostazione dell'art 10 e si articola nei seguenti punti:

a) **"avvistamento" "distrazione" "confusione":** Aicap ritiene che per gli impianti che sovrastano la segnaletica stradale non vi debbano essere distanze da rispettare rispetto ai cartelli segnaletici stessi.

Osservazione respinta: l'osservante si pone quasi nella veste di interprete della legislazione di cui al C.d.S. e al relativo regolamento, indicando egli stesso ciò che si deve o non ritenere pericoloso per la circolazione e nuovamente formula mere opinioni personali e non puntuali contestazioni a punti specifici delle NTA.

Nel centro abitato, proprio perché le occasioni di pericolo per la circolazione aumentano, va regolamentata con precisione la disciplina da rispettare, per garantire che l'impiantistica pubblicitaria non ingeneri confusione per l'automobilista rispetto ai segnali stradali. Esigenze queste poste a base dell'art 23 del C.d.S. e in particolar modo del comma 6 che consente ai Comuni, nei propri regolamenti, di individuare precisamente le distanze stesse.

b) **intersezioni:** l'osservazione propone una differenziazione tra intersezioni denominate "incroci" e intersezioni a "T" ai fini dell'individuazione di diverse distanze da rispettare nei confronti di queste ultime da parte dell'impiantistica pubblicitaria.

Osservazione respinta: la pericolosità dell'installazione di impianti pubblicitari sulle e nei pressi delle intersezioni complessivamente intese, trova esplicito riconoscimento nella disciplina del DPR n. 495/92, laddove l'art 51 comma lett. b) vieta le installazioni in corrispondenza delle intersezioni e consente (comma 4) ai Comuni di derogare, all'interno dei centri abitati, solo al divieto di cui alla lett. a) del comma 3. Inoltre lo stesso art. 51 del regolamento C.d.S. al comma 6 laddove indica in 3 mt. la distanza dal margine della carreggiata che esclude gli impianti PARALLELI dal rispetto delle distanze indicate nello stesso articolo, elimina la possibilità di deroghe rispetto alle intersezioni. Le distanze rispetto alle intersezioni rimangono ferme come individuate nelle singole schede di Abaco.

c) **curve, gallerie, cunette e dossi** : l'osservazione propone di eliminare dalle schede di abaco l'indicazione delle distanze da rispettare in presenza di curve, cunette e dossi perché meno rilevanti all'interno del centro abitato.

Osservazione respinta: l'osservazione è priva di fondamento in quanto è palese che anche all'interno del centro abitato la visibilità dei cartelli che segnalano cunette e dossi deve essere garantita, anche attraverso l'imposizione, all'impiantistica pubblicitaria, di adeguate distanze dagli stessi.

d) **Distanza del bordo inferiore dei manufatti dal piano stradale:** l'osservazione propone di eliminare la diversificazione della distanza da terra in base alla superficie del mezzo pubblicitario.

Osservazione parzialmente accolta: l'indicazione delle altezze da terra ha il fine di uniformare la percezione visiva della varia impiantistica e deve essere rispettata per le nuove installazioni. In tal senso si ritiene di confermare, con alcune piccole correzioni, le altezze indicate nelle varie schede dell'abaco, efficaci per ogni nuova installazione. Tuttavia, per consentire un adeguamento più graduale dell'impiantistica che abbia, quale unica difformità dal Piano, solo l'altezza da terra del bordo inferiore, si introduce una norma transitoria che tolleri, per cartelli e tabelle esistenti, altezze minime da terra, inferiori a quelle indicate nell'abaco. Il parziale accoglimento nel senso descritto comporta la seguente integrazione dell'art.37:

"Deroga per altezze da terra del bordo inferiore: per cartelli e tabelle esistenti, le altezze da terra del bordo inferiore indicate nell'abaco hanno efficacia solo per nuove installazioni; per gli impianti esistenti, fatte salve ovvie garanzie di sicurezza e di impatto ambientale, sono tollerate altezze minime inferiori a quanto previsto nell'abaco".

e) **Analisi Testuale:** l'osservazione propone di correggere la formulazione dell'art 10 comma 5 delle Nta sostenendo che la tabella ivi indicata si riferisce alle strade extraurbane con velocità superiore a 50 km orari.

Osservazione inammissibile: la formulazione dell'art 10 e della relativa tabella riproduce l'art 51 comma 2 del DPR n. 495/92 e fa riferimento, come specificato al comma 4 del medesimo articolo, ad installazioni esterne al centro abitato.

Art.12

Limitazioni e Divieti

punto VI) banchine spartitraffico: l'osservazione propone di consentire l'inserimento nelle banchine spartitraffico di impianti sia pubblici che privati e di eliminare la prescrizione che ne impone il collocamento in senso parallelo a quello di marcia, per evitare il possibile formarsi di "muraglie" di cartelli.

Osservazione parzialmente accolta : viene recepita l'osservazione per la parte relativa alla possibilità di utilizzo anche da parte di privati: si elimina quindi la limitazione alla sola impiantistica pubblica sulle banchine spartitraffico. Per ovvi motivi di sicurezza è necessario invece mantenere la prescrizione circa il collocamento degli impianti in senso parallelo alla strada, opportunamente distanziati, escludendo quindi la possibilità, anche quando prevista nell'abaco, di gruppi omogenei d'impianti.

Viene conseguentemente sostituito nel modo indicato di seguito il punto VI dell'art 12 delle NTA *"Il collocamento di impianti pubblicitari sulle banchine spartitraffico, anche superiori a 4 metri di larghezza, è limitato solo ad impianti posizionati parallelamente alla strada, debitamente distanziati e quindi senza consentire gruppi omogenei."*

punto IX) cartelli a raso murature: l'osservazione esprime dubbi sulla mancata introduzione di un vero e proprio divieto di collocare cartelli a raso muro. Aicap fa inoltre presente che, consistendo il cartello in elemento bifacciale, non se ne comprende l'inserimento a raso muratura.

Osservazione respinta : sono ancora presenti nella città molti cartelli posizionati a raso murature. Peraltro sono tutti posizionati su suolo pubblico, tanto da avere questa Amm.ne la possibilità di valutare o meno il loro mantenimento, a seconda delle diverse caratteristiche delle mura adiacenti. Si mantiene quindi la stesura originaria del punto IX, anche per consentire un più graduale adeguamento di tali impianti, sottolineando comunque che le nuove installazioni dovranno essere tipo tabella.

punto XII) colori: Aicap propone di eliminare tale previsione in quanto già oggetto del precedente art 7 delle NTA.

Osservazione accolta : Si elimina il punto XII, sulla base di quanto disposto col sopra citato art.lo 7.

punto XVIII) camion pubblicitari: Aicap propone di eliminare tale divieto, interpretando estensivamente il Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Osservazione respinta: il divieto è stato inserito a tutela delle zone più belle della città che risultano quelle più appetibili anche pubblicitariamente, per evitare che pannelli posti su appositi camion vengano posteggiati indiscriminatamente oltrechè circolanti continuamente. La tutela riguarda anche il lavoro delle imprese locali che operano con impianti autorizzati e che vedrebbero vanificato parte del loro lavoro dalla proliferazione di tali camion.

Art.13: Aree ad alta densità: Aicap lamenta che le aree individuate come ad alta densità sono in realtà poco frequentate e pertanto i messaggi pubblicitari in esse poco efficaci e appetiti. propone inoltre di individuare nella zonizzazione aree destinate anche al riposizionamento degli impianti non adeguabili al Piano.

Osservazione parzialmente accolta: è proprio la circostanza che siano aree di grandi parcheggi che consente l'inserimento in forma massiccia in esse di impianti pubblicitari, facendo salve le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. Per tutelare quest'ultima infatti non si può far altro che consentire un gran numero di impianti pubblicitari solo laddove essi non possano creare problemi di distrazione alla circolazione, notoriamente limitata all'interno delle zone di parcheggio. Eventuali contraddizioni per aree fuori centro abitato saranno definite in sede di progetto particolareggiato, comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

Tuttavia, come sopra precisato, si accoglie l'osservazione nella parte in cui contiene la richiesta di destinare spazi pubblici alla ricollocazione di impianti risultanti non conformi al Piano stesso, con l'inserimento dell'ultimo periodo dell'art 15 : *" In deroga a quanto sopra e quale soluzione al riposizionamento di impianti da rimuovere per difformità al presente piano, potranno essere concessi spazi pubblici fra quelli individuati nel progetto, solo in parte, "a termine" e su presentazione di progetto particolareggiato, entro mesi sei dall'approvazione definitiva del PGI"*.

Art.15 Installazioni su aree di proprietà comunale: Aicap contesta in primo luogo il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per consentire l'uso pubblicitario del suolo comunale. In particolar modo si contesta la validità di tale strumento per gli striscioni e i gonfaloni quali impianti pubblicitari temporanei.

Osservazione parzialmente accolta : l'art.15 prevede "di norma" lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica; ciò lascia aperta proprio la possibilità di concessione di spazi che in tutto o in parte vadano a sostituirsi alle posizioni attuali non conformi al P.G.I. Quindi gli interessati potranno presentare piani particolareggiati sostitutivi di cartellonistiche esistenti non conformi al P.G.I. per ottenere concessioni, a termine, che ovviamente comporteranno la corresponsione del relativo canone.

Per quanto riguarda gli striscioni è evidente che l'aggancio a condomini privati rende necessario un approfondimento circa il rilievo delle proiezioni degli stessi su strade pubbliche, ma le procedure di gara non erano e non sono riferite specificatamente a

questi.

Per i gonfaloni su pali della pubblica illuminazione comunale, l'ipotesi di effettuazioni di gare per lotti ha proprio lo scopo di assegnare gruppi di pali a singole aziende, che ne possano usufruire con facilità per l'arco dell'intero anno.

L'accoglimento parziale consiste nell' integrazione, già sopra riportata, dell'ultimo periodo dell'art. 15.

Capo III – Insegne d'esercizio

Art.34 Prescrizioni relative alle insegne esistenti: Aicap propone di stabilire che le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Piano e risultate non conformi alle Norme Tecniche in esso contenute siano adeguate, a spese e cure del titolare dell'autorizzazione, al momento del cambio della titolarità dell'autorizzazione o della richiesta di modifica di un qualunque parametro costitutivo dell'insegna.

Osservazione parzialmente accolta: per non gravare sul commercio locale ma senza nemmeno accettare la conferma di tutto l'esistente, si indica il limite dimensionale di mq. sei, quale tolleranza entro la quale derogare dall'obbligo di adeguamento per le insegne esistenti; per le altre, comprese tutte quelle a bandiera e quelle collocate ai piani superiori al terreno, viene mantenuto l'obbligo all'adeguamento al PGI; inoltre e comunque si avrà l'obbligo all'adeguamento in ogni caso di modifica dell'oggetto o del soggetto di riferimento.

Viene così riscritto l'art 34 delle NTA: *“Le insegne non conformi ai criteri del presente Piano devono essere adeguate entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano. Entro lo stesso termine, qualora l'adeguamento non sia possibile, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere l'insegna, sempre a propria cura e spese.*

Le insegne di superficie inferiore a 6 mq., solo se “frontali” e se installate ai piani terra, autorizzate alla data di entrata in vigore del Piano, dovranno essere adeguate al momento del cambio della titolarità dell'autorizzazione o della richiesta di modifica di un qualunque parametro costitutivo dell'insegna.” Viene inoltre riformulato l'art 37: con un semplice rinvio all'art.34.

Capo IV Norme finali

Art.37 Norme transitorie: Aicap precisa che non è corretto considerare abusivi gli impianti installati su suolo pubblico che hanno da sempre corrisposto l'ICP. Inoltre non ritiene motivata l'indicazione dei diversi termini di adeguamento rispetto al Piano previsti, rispettivamente, per quelli installati su suolo pubblico o comunque di superficie superiore a sei mq in un anno dalla data di entrata in vigore del Piano e per i restanti impianti in 3 anni dalla medesima data. Propone quindi di unificare la tempistica di adeguamento individuandola nel termine del 31.12. del terzo anno successivo a quello di approvazione del Piano, per ogni tipologia di impianto, indipendentemente dalle dimensioni e dal luogo di installazione.

Osservazione parzialmente accolta: in primo luogo si precisa che il pagamento dell'imposta di pubblicità non è idoneo a costituire titolo concessorio per l'uso del suolo pubblico. Tuttavia poiché le procedure autorizzatorie non erano definite per gli impianti installati già prima del DPR n. 639/72, per autorizzazioni tacite si volevano intendere proprio quelle riguardanti tali risalenti posizionamenti; per evitare comunque che si possa equivocare si sostituisce “in forma espressa o tacita” con “precedentemente”. L'individuazione di diversi tempi di adeguamento rispetto al PGI – un anno dalla data di approvazione per gli impianti posizionati su suolo pubblico e per quelli, ovunque posizionati, aventi superficie superiore a mq.6- trova fondamento nella

necessità di intervenire prioritariamente nei confronti degli impianti a maggiore impatto ambientale e su suolo pubblico. Il suggerimento di individuare in tre anni il termine per l'adeguamento della cartellonistica pubblicitaria tutta non può quindi essere accolto per le motivazioni poco prima esposte. Inoltre è da rilevare che, di fatto, i tempi del procedimento seguito per l'adozione e la successiva approvazione del PGI comportano per i grandi impianti (oltre 6 mq) e per quelli su suolo pubblico un sostanziale obbligo di adeguamento entro due anni dall'adozione del piano stesso (28.12.01): infatti dalla data di adozione del PGI (dicembre 2001) alla scadenza dell'anno successivo alla sua approvazione definitiva, gli anni trascorsi saranno due.

La successiva parte dell'Osservazione AICAP entra nel dettaglio dell'abaco e del progetto riepilogo interventi e trova risposta da quanto sopra precisato; stesso dicasi per l'ultima pagina "Richieste conclusive di carattere generale".

Osservazione n.3 e n.6

Neon Vito Inghilleri srl e Neon Turbati (02.04.2002, oss. n. 3) e Neon Inghilleri Luigi (24.04.2002, oss. n. 6)

Le due osservazioni riguardano dettagli tecnici sulle insegne, fanno particolare riferimento all'estensione della loro superficie, al posizionamento ai piani superiori ed, essendo molto simili possono essere valutate congiuntamente:

Vetrofanie: estensione della superficie massima ammessa e problemi legati ai vetri fumé. **Osservazione accolta:** si modificano le dimensioni ammesse nell'abaco per le zone: B) 3 mq.; C) 6 mq.; D) 10 mq. E) 6 mq.; la zona A) rimane invariata a 3 mq.. Per quanto riguarda i vetri fumé, la possibilità prevista nell'abaco per le petrografie deve leggerli come un'estensione anche a situazioni simili come i vetri fumé.

Plance, pannelli etc, possibilità di installazione anche ai piani superiori: si **accoglie** l'osservazione ma solo per capannoni o simili in zona D; per quanto riguarda la prescrizione esistente di "grafica chiara su fondo scuro", si accoglie con eccezione per la zona B: si elimina quindi tale prescrizione che viene inserita sola nella citata zona B.

Filamento neon: l'osservazione critica la prescrizione di "filo singolo", propone l'estensione della superficie max ed l'installazione ai piani superiori:

Osservazione parzialmente accolta: il PGI ritiene di orientare verso un tipo di comunicazione ed una forma dal minor impatto, che si adatti maggiormente al contesto urbano ove deve essere inserita, tale è il "filo singolo" anziché "doppio". Comunque, su indicazione dell'area tecnica, tali insegne, solo a filo singolo, vengono ammesse anche in zona B) per 1 mq.; in zona C si estende a 2 mq. e in zona D a 3 mq.. Respinta la collocazione ai piani superiori.

Lettere singole: estensione superficie, ammissione piani superiori, ammissione in zona B. **Osservazione parzialmente accolta:** vengono ammesse in zona B per 2 mq. e le dimensioni ammesse per le altre zone vengono così modificate: D) mq. 20 E) mq.10 o 20 se capannoni o simili; per i piani superiori l'ammissione è solo per capannoni o simili in zona D.

Cassonetti: le dimensioni ammesse sono così modificate: zona D) 20 mq. E) 3 mq. o 20 se capannoni o simili; inoltre solo in zona D e su capannoni o simili sono ammesse insegne a cassonetto ai piani superiori. Viene invece **respinta** la richiesta di poter affiancare più cassonetti con messaggi diversi perché contrasta la ricerca di un riordino ed una linearità delle nuove installazioni.

Lettere singole a bandiera: l'estensione di superficie richiesta è parzialmente accolta e le dimensioni sono così modificate: zona C) 2 mq. D) 3 mq. E) 3 mq. per capannoni o simili.

Cassonetto a bandiera, In generale ormai in tutti i centri storici si tende a eliminare ogni forma aggiunta al fine di risaltare il contesto architettonico. **osservazione respinta.**

A giorno su palo: l'estensione di superficie richiesta è parzialmente accolta e le dimensioni sono così modificate: zona C) 3 mq. D) 3 mq. E) 3 mq.

A giorno su tetto, : l'estensione di superficie richiesta è parzialmente accolta e le dimensioni sono così modificate: Zona C) 3 mq.; D) e E) 30 mq. su capannoni o simili.

Per evitare equivoci viene inoltre inserito nelle "prescrizioni generali": *"è ammessa solo su bassi fabbricati, capannoni o simili"*

Insegne in piazzali privati: L'osservazione appare ininfluyente in quanto quando trattasi di insegne non visibili dalla strada, queste non sono disciplinate da questo PGI né dal Codice della strada, non sono soggette ad autorizzazione ma scontano solo l'imposta se installate in area o locale aperti al pubblico.

Art.33 – divieto d'aggregazione insegne: il divieto è dato dalla innumerevole quantità di insegne composite e tende proprio a ridurre la quantità di insegne plurime.

Osservazione respinta

Osservazione n 4

A & P (04.04.2002)

Censimento – la richiesta riguarda l'aggiornamento del censimento degli impianti pubblicitari risalente al dicembre 1998.

Osservazione parzialmente accolta: il censimento ha costituito un presupposto di analisi della situazione esistente, ai fini di predisporre i criteri di indirizzo del nuovo piano; non è invece uno strumento per la individuazione diretta delle ipotesi di ricollocazione di impianti non conformi. Sarà piuttosto cura degli operatori interessati accelerare quanto più possibile le operazioni di adeguamento per evitare che vi siano saturazioni quantitative. A proposito comunque della ricollocazione corretta di impianti non conformi, vedi osservazioni 1 e 2, modifiche art.15 NTA.

Centro abitato – viene contestata la mancata inclusione nel centro abitato (oggetto del Piano) delle strade statali e provinciali che lo attraversano, così come prescritto dal Codice della Strada – **Osservazione respinta**: In realtà il Piano tiene conto dell'attuale delimitazione del centro abitato, pertanto l'osservazione non è pertinente. L'Ufficio Mobilità Urbana, comunque, ha espresso parere favorevole all'esclusione dal centro abitato della Variante Aurelia SS.1 ed i suoi svincoli..

Deroghe al Codice della Strada nell'abaco distributivo – Viene contestata l'applicazione dell'art.51, comma 6, del D.P.R. 495/92, che fissa le distanze minime degli impianti dalla carreggiata e le possibilità di deroga attribuite ai Comuni, sostenendo che nel Piano tali deroghe hanno effetto troppo restrittivo.

Osservazione parzialmente accolta: In realtà, in base ad una corretta lettura della norma suddetta (*"Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale"*), è ammesso il posizionamento di impianti ad una distanza maggiore di 3 mt. dal margine della carreggiata solo se collocati in senso parallelo al senso di marcia dei veicoli; in tal caso potranno non essere rispettate le distanze dai segnali. A tale scopo, per maggiore chiarezza, viene così sostituito il punto XI dell'art.12 NTA: *"Gli impianti posti ad una distanza non inferiore a 3 mt. dal margine della carreggiata, solo se collocati in senso parallelo al senso di marcia dei veicoli, potranno non rispettare le*

distanze dai segnali, previste dall'abaco (art.51 Reg. Att. C.d.S). Nel caso di impianto posto in prossimità di intersezione, qualora sia percepibile dalla strada intersecante, l'impianto stesso dovrà comunque rispettare, rispetto a quest'ultima via, le distanze previste dal piano, relativamente agli impianti ortogonali."

Adeguamento Impianti – A&P esprime le difficoltà al riposizionamento di impianti ed ai tempi previsti per l'adeguamento. **Osservazione parzialmente accolta: vedi risposta alla successiva osservazione 5 (Confcommercio)**

Osservazione n.5

CONFCOMMERCIO (05.04.2002)

1. Situazione attuale e operatori locali – Nell'osservazione si sostiene che il Piano risulta penalizzante e punitivo per la situazione attuale degli operatori locali.

Osservazione respinta: il Piano Generale degli impianti è lo strumento normativo comunale che individua parametri per l'inserimento dei manufatti pubblicitari, definendo ambiti di applicazione e regole più o meno rigide all'interno del centro abitato come definito nel Codice della strada Art. 23, comma 6 D.L.gs 285/92. Purtroppo è proprio il Codice della Strada ad essere fortemente penalizzante nei confronti della pubblicità. Spesso l'introduzione di nuove regole, in particolare quanto vengono applicate in situazioni ormai consolidate, creano un primo impatto negativo. Sicuramente nel momento in cui, una situazione caotica e disordinata, verrà riordinata, saranno gli stessi operatori ad avere un riscontro qualitativo di rilievo.

2. Ricollocazione – l'osservazione sostiene che il piano indica per la ricollocazione solo zone scarsamente appetibili per gli impianti di affissione diretta, ed è addirittura esclusa la ricollocazione della cartellonistica.

Osservazione parzialmente accolta: Il Piano è lo strumento che individua le norme, gli standard di base che il Comune intende adottare all'interno del proprio territorio; ne consegue l'applicazione delle norme sull'impiantistica esistente con la valutazione di conformità. La non conformità del posizionamento dei manufatti, non definisce sempre improrogabilmente l'obbligo di rimozione dell'impianto risultante non conforme; spesso la posizione, con piccole modifiche, può diventare conforme. Non è compito del Piano definire le nuove posizioni od indicare le eventuali modifiche da apportare all'impiantistica privata. Sarà cura del proprietario del manufatto identificare le nuove posizioni, in aree private o pubbliche, da sottoporre ad approvazione in sostituzione alle autorizzazioni esistenti. Il reperimento di alcune posizioni su suolo pubblico (progetto), oltre alla individuazione di lotti da mettere a gara da la possibilità all'Amministrazione ed agli operatori interessati di definire nuove installazioni o spostamenti da siti non conformi. Vedi citate modifiche art.15 NTA -

3. Tempi di adeguamento – l'osservazione riguarda la brevità del termine assegnato per la rimozione degli impianti non conformi. **Osservazione respinta:** lo scopo del PGI è quello di riordinare in tempi congrui l'impiantistica pubblicitaria e l'uso del suolo pubblico; pertanto vengono mantenuti i termini previsti: un anno per impianti superiori a mq. 6 e, per quelli su suolo pubblico, anche se di minori dimensioni. E' da notare che tali tempi a disposizione sono stati incrementati, di fatto, dai mesi che sono intercorsi fra l'adozione e la definitiva approvazione.

Per le insegne vedere il successivo punto 5.

4. Gare d'appalto – L'Unione Commercio esprime perplessità sulla previsione di indire gare d'appalto per installazioni su suolo o beni comunali, specie per eventi temporanei.

Osservazione respinta: L'uso pubblicitario del patrimonio comunale deve essere il più possibile regolato dalle leggi del mercato; è compito degli operatori entrare in competizione sia economicamente che proponendo manufatti di buon livello e qualità; le gare, salvo eccezioni valutabili per ogni caso, non riguarderanno invece eventi limitati nel tempo.

5. Insegne d'esercizio – l'osservazione sostiene che, relativamente ai termini di adeguamento per le insegne non conformi, non c'è corrispondenza fra l'art. 34 NTA, che fissa un termine di tre anni, e la Relazione introduttiva che non indica termini vincolanti. **Osservazione parzialmente accolta:** si premette che la relazione è meramente illustrativa mentre sono le Norme Tecniche a dettare i criteri e le prescrizioni; inoltre che l'art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92 *Autorizzazioni* - così recita: "... L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, di insegne d'esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile."; per ciò il termine di tre anni concesso alle insegne risulta già automaticamente previsto dalle norme vigenti, seppure non applicato nella consuetudine. Vedere comunque precedente risposta ad analoga osservazione AICAP.

Osservazione n.7

CIRCOLO ACLI (13 Maggio 2002)

Cartelloni di programmazioni stagionali eventi ricreativo-culturali: Lo scrivente, svolge attività di intrattenimento culturale e di svago presso stabilimenti balneari, pubblicizzando dette attività attraverso cartellonistica temporanea che in base al Piano non potrebbe più essere utilizzata; richiede quindi la possibilità di derogare al Piano stesso per la pubblicità avente dette caratteristiche.

Osservazione parzialmente accolta: talune realtà associative hanno la necessità di effettuare comunicazioni dedicate alle attività svolte, specie se di carattere socio-ricreativo e magari stagionale; a tale scopo si ammettono tabelle di dimensione massima di mq.12 (mt. 4,0x3,0) ove possano essere esposti i programmi; si integra con la nota 3 la scheda 8 dell'abaco: "*Per comunicazioni di programmi ed attività stagionali socio-ricreative, sono ammesse, anche nelle zone A e B tabelle di dimensioni massime 4 x 3, su pareti cieche o comunque in aderenza ad edifici o mascherature preesistenti; non potranno riportare sponsorizzazioni o messaggi commerciali se non nella misura esente di cmq.300; in tal caso dovrà comunque esser limitata, al 10%, la superficie complessivamente sponsorizzata, allo scopo di non eludere la natura culturale di tali manufatti*".



Osservazione n.8

CITY IMAGE srl (14 Maggio 2002)

Impianti a messaggio variabile – vari formati: l'osservazione chiede la possibilità di installare strutture pubblicitarie luminose con movimentazione dell'immagine anche di dimensioni minori a quelle previste nel PGI (3x2) e cioè impianti quali 84x60, 84x120, 120x176. La loro collocazione potrebbe avvenire preferibilmente presso stazioni di servizio carburante in parcheggi ed all'esterno dei locali.

Osservazione accolta: L'inserimento di impianti a messaggio variabile di dimensioni ridotte, analoghe a quelle dei manifesti (circa 70x100 e multipli) può essere compatibile con varie realtà; si ammettono quindi ma limitatamente ad aree specifiche e circoscritte quali: aree a parcheggio private, aree commerciali, aree di distribuzione carburanti. Inoltre l'inserimento dovrà rientrare in progettazioni unitarie ed il progetto dovrà evidenziare l'inserimento del manufatto nel contesto urbano prescelto; dovrà comunque sempre essere presentata una linea unitaria nella forma e nei colori dell'impianto. Viene

modificato l'art.6 NTA: "...inoltre in analogia ai manifesti si ammettono: 0,70 x 1,00; 1,00 x 1,40; 1,40 x 2,00 di superficie utile".

Osservazione n.9

Mattioli Federico(20 Maggio 2002)

Video mobile maxi-schermo: Il proprietario di un maxischermo posizionato su motrice chiede che venga distinta dai camion pubblicitari che vengono vietati nell'art.12, punto XVIII delle NTA, la tipologia del suo impianto, dichiarandosi disponibile oltre a chiedere le relative autorizzazioni anche a "mascherare" la motrice per ridurre l'impatto visivo collaterale.

Osservazione accolta: il divieto inserito all'art.12, punto XVIII delle NTA e relativo ai camion pubblicitari, non deve inibire la possibilità di utilizzo in siti definiti ed autorizzati di impianti video maxi-schermo, equiparabili a tutti gli altri a messaggio variabile anche se installati su ruote; di conseguenza potranno essere verificati ambiti di collocazione, salvo verifica dell'ingombro del veicolo. Si aggiunge pertanto allo stesso punto XVIII: *"Maxi schermi posizionati su veicoli derogano da tale divieto e sono regolamentati a parte in quanto equiparati agli impianti a messaggio variabile"*.

Relativamente alla possibilità di inserimento temporaneo in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ecc. si introduce all'art.38 un ultimo capoverso, anche su specifica richiesta dell'Area Tecnica e in sintonia con la decisione di questa G.C. n. 280 del 23.7.02 :*" Manifestazioni varie: Per eventi di breve durata, quali sagre, concerti, feste socio-politiche, potranno essere valutati specifici piani di impiantistica pubblicitaria rigorosamente temporanea, per la durata della manifestazione, con criteri in deroga al presente Piano"*.

Osservazione n.10

U.O.va Programmazione Urbanistica e Qualificazione Urbana(11.06.2002)

Piazzette del Viale Italia: Viene chiesta una deroga alle norme del Piano in previsione della prossima realizzazione delle piazzette lungomare dotate di pannelli luminosi a diodi intermittenti. La proposta consiste nel prevedere per queste aree la realizzazione di piani particolareggiati con la previsione di appositi impianti pubblicitari anche in deroga alle norme del P.G.I.

Osservazione accolta: lavori, in corso o futuri, di riqualificazione urbana con particolare riferimento al lungomare, possono rendere utili specifiche progettazioni integrate dell'impiantistica pubblicitaria; viene pertanto inserita all'art.38 NTA la seguente definizione: *"Interventi di riqualificazione urbana: In tutte le aree sottoposte ad interventi di riqualificazione urbana, si possono prevedere, all'interno del progetto, modifiche all'assetto degli impianti ivi ricadenti, con l'obbligo pertanto per i frontisti, inseriti negli ambiti di riqualificazione, di adeguarsi al progetto stesso"*.

Osservazione n.11

Autofficina Florio di Florio Bruno & Carlos snc (26.06.2002)

Insegne a giorno in zona C: l'osservazione riguarda la rivalutazione dell'area artigianale di Salviano da zona c a zona E; la richiesta deriva dal diniego ricevuto circa l'esposizione di una insegna a giorno su palo nella zona artigianale di Salviano, rientrante nella zona di piano C in quanto l'intera area ha anche valenza residenziale.

Osservazione accolta: nella sostanza, infatti, ritenendo inopportuno in questa fase modificare la zonizzazione, ma in considerazione proprio che alcuni quartieri, seppure in parte residenziali, hanno anche insediamenti artigianali quali la stessa zona di Salviano, si estende alla zona C la possibilità di installare dette insegne con limiti dimensionali; le dimensioni degli stessi vengono ritoccati anche per le zone D - E (vedi risposta osservazioni 3 e 6):

Osservazione n.12

Studio di Architettura Roberto Idà – Manrico Logli (07.10.2002)

Porta a Terra: l'Architetto Idà, quale progettista di alcuni interventi relativi ad attrezzature commerciali e dello spettacolo del comparto Porta a Terra, rileva che non è stata prevista una zona comprendente specificatamente aree industriali e aree commerciali ed in particolare la zona E comprende un'area come il comparto Porta a Terra, oggetto di piano particolareggiato con destinazione prevalente ad attività commerciali, oltre che dello spettacolo, ricettive e direzionali. Le limitazioni nella dimensione delle insegne risultano eccessive e penalizzanti per una zona eminentemente commerciale con edifici le cui facciate hanno superfici di alcune migliaia di metri quadrati. Chiede pertanto che per la Porta a Terra sia prevista la stesura di uno specifico piano attuativo che possa prescindere dai parametri previsti dalla zona E.

Osservazione accolta: in effetti la particolarità delle edificazioni in nuove aree di espansione o trasformazione a destinazione non residenziale, quali la Porta a Terra ed altre, rende necessario valutare a parte, con appositi piani particolareggiati, che tengano conto delle nuove situazioni urbanistiche, anche l'aspetto pubblicitario; pertanto si aggiunge il secondo capoverso all'articolo 38: *"Piani particolareggiati: Per nuove aree di espansione o riqualificazione, oppure per strutture destinate ad attività sportive, culturali, aggregative, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre od esaminare specifici piani particolareggiati nei quali possano essere previste deroghe ai dettami dell'abaco e delle presenti norme tecniche"*.

Osservazione 13

Cassa di Risparmi di Livorno S.p.a. (14.11.2002)

Viene richiesta modifica al PGI nella parte che riguarda l'abaco delle insegne nella tipologia a cassonetto quando viene prescritta la non installabilità delle stesse al primo piano. Si chiede di tenere conto di casi particolari in cui per caratteristiche architettoniche da salvaguardare non è opportuno collocare insegne al piano terra.

Osservazione accolta: All'art.32, punto 7, NTA, la limitazione prevista a tutela di decori delle facciate rende opportuno inserire una possibilità di deroga al divieto di collocazione di insegne sopra al piano terra, previsto in varie schede dell'abaco; si aggiunge pertanto la seguente possibilità di deroga: *"... a tale scopo si potranno valutare situazioni che rendano necessarie eventuali deroghe alla limitazione ai piani terra, di cui all'abaco"*.

Preso atto del parere dell'Area Tecnica di questa stessa Amm.ne, pervenuto in data 1° Agosto 2002, le cui richieste di modifiche normative sono state esaminate e sostanzialmente accolte come di seguito specificato:

Insegne d'esercizio

Categoria frontale, tipologia plance - targhe - pannelli: si elimina la parola "targhe"; "monodimensionali" si sostituisce con "monofacciali"; si elimina inoltre "vengano illuminate da una sorgente esterna, da filamenti di neon o da lettere luminose". Si elimina nelle prescrizioni generali "grafica chiara su fondo scuro" e si inserisce "sono ammesse anche in posizione laterale alle porte di accesso in misura del 50% di quella prevista nelle prescrizioni di zona".

Categoria Frontale tipologia lettere singole: nella zona B si aggiunge "dimensione massima ammessa mq.2"

Categoria frontale tipologia bassorilievi, sculture ecc.: le prescrizioni per la zona A e C vengono modificate per consentire una dimensione max di mq 0,50.

Categoria Frontale tipologia cassonetti: nelle prescrizioni zona B occorre aggiungere "solo se inseriti in vani predisposti allo scopo e solo grafica chiara su sfondo scuro"

Categoria frontale tipologia a filo di neon: nella prescrizione per la zona A la dimensione massima si aumenta a mq. 2, mentre per la zona B si sostituisce "non ammesse" con "dimensione massima ammessa mq.1; ammesse solo se realizzate con filo singolo"; in zona D si sostituisce il limite da 2 a 3 mq.

Categoria frontale, tipologia murales - iscrizioni dipinte - tromp l'oeil: si ammette la dimensione massima di 3 mq. in zona E.

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Mobilità Urbana - Polizia Amministrativa di cui al verbale della conferenza dei servizi svoltasi, in data 21.06.2002, appositamente per l'esame del contenuto del PGI;

E' pervenuta inoltre, in data 10.12.2002, dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Livorno, una nota circa la consuetudine diffusa dell'installazione di insegne "a bandiera" a forma di croce, per consentire una migliore visibilità delle stesse farmacie; viene accolta la richiesta riscrivendo come segue il primo capoverso dell'art.35 delle NTA: *"Sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscano insegne obbligatorie; in particolare per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono consentite, insegne luminose a forma di croce, anche "a bandiera", delle dimensioni massime di mq.1, a prescindere dalla zona di piano."*

Considerato che lo stesso Ufficio Affissioni e pubblicità ha proposto le seguenti modifiche, scaturite da alcuni incontri con le Associazioni di categoria, svoltisi nella fase di valutazione finale, oltre che dall'esperienza nel rapporto con l'utenza, in particolare nell'anno corrente nel quale è stato attuato il PGI adottato, nonché da una generale rilettura dei documenti del PGI:

All'art. 4, terzo capoverso si sostituisce "articolo" con "Piano" e si elimina (es. *palloni frenati, automezzi pubblicitari, ecc.*);

all'art.5: il secondo capoverso (dopo le due tabelle) *"Gli spazi da destinare alle Pubbliche Affissioni ed alle Affissioni Dirette sono individuati nel Piano e possono essere posti anche su beni di privati"* appare poco chiaro e non pertinente allo stesso articolo: si propone, quindi l'eliminazione così come, per lo stesso motivo, dell'ultimo capoverso: *"Detta pubblicità potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e comunque posizionata ad una altezza di oltre metri 4 da terra"*. Contraddittorio con altre parti variare in questo contesto

All'art.10 si elimina l'ultimo capoverso: *"Limitatamente alla pubblicità eseguita mediante di segni orizzontali reclamistici, le distanze devono essere riferite ai segnali stradali orizzontali"*.

L'art.15 è così modificato: *"Sono ammesse la pubblicità privata esterna e le affissioni dirette su impianti installati su suolo e sovrasuolo pubblico, su beni comunali o sui beni comunque nella disponibilità del Comune."*

E' altresì ammessa l'installazione di impianti precari quali striscioni che attraversino la pubblica via, stendardi e gonfaloni posizionati su pali della pubblica illuminazione o all'uopo predisposti.

Con apposito provvedimento amministrativo il Comune concede gli spazi o i beni di cui ai commi precedenti.

Il Comune si riserva di utilizzare parte degli spazi e dei beni di cui sopra per la pubblicizzazione di iniziative e manifestazioni pubbliche.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione nonché tutte le altre condizioni necessarie per disciplinare il rapporto,

come ad es. la spesa, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione ecc.

Per l'utilizzo a fini pubblicitari del suolo, dei beni comunali e dei beni comunque nella disponibilità del Comune, è dovuto un canone patrimoniale rapportato alla durata dell'utilizzo, alle dimensioni dell'impianto pubblicitario e alla zona di esposizione.

La misura del canone è stabilita annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il canone è dovuto anche in caso di utilizzo senza titolo ai fini pubblicitari dei beni indicati ai commi 1 e 2.

Per la concessione avente come oggetto impianti di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi pubblici risultanti dal presente Piano generale degli impianti, il Comune adotta di norma il metodo dell'assegnazione per lotti e con procedure ad evidenza pubblica.

Alle stesse norme è soggetta la pubblicità installata negli impianti sportivi di proprietà comunale, se visibile all'esterno.

Il Comune fissa i criteri per la composizione di lotti in riferimento alla funzionalità ed alla economicità degli stessi.

In deroga a quanto sopra e quale soluzione al riposizionamento di impianti da rimuovere per difformità al presente piano, potranno essere concessi spazi pubblici fra quelli individuati nel progetto, solo in parte, "a termine" e su presentazione di progetto particolareggiato, entro mesi sei dall'approvazione definitiva del PGI."

all'art.18: si ritiene opportuno regolamentare la dimensione orizzontale delle insegne, alla larghezza delle aperture, sopra le quali vengono collocate, quindi si inserisce un riferimento al successivo art.29 dove sono precisate le prescrizioni. Si inserisce inoltre un richiamo alla perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

All'art.23: si inserisce una limitazione al messaggio sulle tende: "sulla tenda è permesso riportare solo il nome della ditta e/o l'indicazione dell'attività svolta."

All'art.25: si estende l'uso delle bacheche in ambito commerciale per negozi di piccole dimensioni: "In ambito commerciale è ammesso l'uso di bacheche esclusivamente ai lati dei negozi con un solo ingresso/vetrina, in numero di una per ogni lato, di superficie non superiore a mq. 1,5."

All'art.26 si elimina il vincolo alla forma regolare delle insegne; si sostituisce con "La forma delle insegne non deve generare confusione con la segnaletica stradale".

All'art.29: come indicato per l'art.18 si rapportano le insegne alla larghezza delle aperture: "Fatti salvi i limiti di superficie indicati nell'abaco, le insegne non dovranno superare nella dimensione orizzontale il 15% per lato della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e dovranno essere posizionate in modo simmetrico; tale eccedenza non può essere utilizzata nel caso di unica insegna su più porte o vetrine, nel senso che tale insegna deve essere ricompresa nei limiti laterali della prima e dell'ultima porta e vetrina. Nel caso di vani portainsegne di dimensioni maggiori del limite previsto nell'abaco, le insegne ivi installate potranno essere adeguate con aumenti non superiori al 30%".

Nell'analisi delle osservazioni relative alle insegne a giorno su palo sono emerse anche problematiche relative agli stabilimenti balneari o comunque alle strutture turistico-ricettive, che non possono fare a meno di utilizzare tale tipo di insegna e che si trovano in zone A e B; ciò rende necessario estendere a dette tipologie d'azienda o simili, la possibilità dell'uso di tali insegne, con dimensioni limitate a mq.2. Si estende inoltre la tipologia e la scheda di riferimento ad insegne a struttura auto-portante, solo per zone C

- D - E con limitazioni dimensionali definite nella stessa scheda dell'abaco. Si precisa infine che sono consentite solo su aree private o in concessione. Per quanto riguarda l'obbligo di bifaccialità dei cartelli, si modifica come segue la nota 2 della scheda 5 dell'abaco: *"I manufatti devono essere bifacciali; possono essere monofacciali solo i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia purchè la retrofaccia non sia in vista di altre strade o luoghi aperti al pubblico."*

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, parte integrante del presente atto;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1) Di approvare, a seguito dei pareri e delle osservazioni pervenute così come dettagliatamente esposte in narrativa, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari costituito dai seguenti elementi, parti integranti del presente atto:

- a) Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
- b) Abaco distributivo
- c) Zonizzazione, come costituita nelle n. 11 tavole in scala 1: 5000;

2) Di considerare i suddetti documenti parti integranti del presente atto.

Delibera di

C. C.

N.

470

del

30/12/2002

Oggetto:

Piano Generale degli Impanti Pubblicitari: Esame
ed esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti: approvazione
definitiva

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

☐

non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica

si esprime

☒

parere favorevole

si esprime

☐

parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li

27/12/2002

Il Responsabile del Procedimento

UFF. Affari e Pubblicità
(Eduardo Bassini)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

☒

non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile

si esprime

☐

parere favorevole

si esprime

☐

parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li

30/12/2002

Il Direttore di Ragioneria

- OMISSIS -

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to JARACH

IL SEGRETARIO GENERALE S.
f.to CHIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, - 9 GEN. 2003

IL RESPONSABILE SERVIZIO COMMESSI
(Marco Ceccanti)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SALONIA

SI ATTESTA

che la predetta è divenuta esecutiva a norma di:

☐ art. 134 c.3° D.Lgs. 267/2000

☐ art. 127 c.2° D.Lgs. 267/2000

☐ art. 127 c.3° D.Lgs. 267/2000

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SALONIA

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI FIRENZE

Nella seduta _____ ha espresso la seguente decisione n. _____ prot. _____

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ATTI DEL C.C.	_____
RAGIONERIA	_____
ATTI	_____
ALBO	_____
_____	_____
_____	_____